



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Verbale n. 1/2010

Seduta del 29 aprile 2010

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Il giorno **29 aprile 2010**, alle ore **17.00** presso la **Sala riunioni di via della Stamperia 8, in Roma**, si è riunita la **Conferenza Stato-Regioni** (convocata con nota prot. n.1808-2.17.4.19 del 28 aprile 2010) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione dei verbali delle sedute del 29 luglio, 29 ottobre, 5, 12, 18 e 26 novembre, 3 e 17 dicembre 2009.

- 1) **Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. ((ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.2/2009/46 (Servizio I)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 2) **Accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102.(LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.3/2009/23 (Servizio I)**
Parere ai sensi dell' articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78
- 3) **Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell'interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94. (INTERNO) Codice sito: 4.4/2009/36 (Servizio I)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 4) **Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto delle risorse per le annualità 2007-2008, di una quota annua del Fondo per l'occupazione per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.4/2010/1 (Servizio I)**
Parere a i sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n.53



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 5) **Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZA) Codice sito: 4.3/2010/27 (Servizio I)**
Parere ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 6) **Parere sullo schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, limitatamente all'articolo 4 e all'articolo 5, comma 1, lett. e) e comma 5. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA – ECONOMIA E FINANZE – GIOVENTU') Codice sito: 4.2/2009/42 (Servizio I)**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 7) **Approvazione del Documento recante "Linee guida adeguamento macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati". (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – SALUTE) Codice sito: 4.4/2009/35 (Servizio I)**
Approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- 8) **Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti regionali, nominati dalla Conferenza Stato-Regioni, in seno al "Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare", ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.P.R. 18 aprile 2006, n.231. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.4/2009/39 (Servizio I)**
Acquisizione delle designazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

- 9) **Acquisizione delle designazioni di tre rappresentanti regionali, nominati dalla Conferenza Stato-Regioni, in seno alla "Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna", ai sensi del D.P.R. n.115/2007, come modificato dal D.P.R. n.8/2009. (PARI OPPORTUNITA') Codice sito 4.3/2009/24 (Servizio I)**
Acquisizione delle designazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

- 10) **Acquisizione delle designazioni di quattro rappresentanti regionali effettivi e quattro supplenti, nominati dalla Conferenza Stato-Regioni, in seno alla "Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcol correlati", ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c) e comma 3 del medesimo art.4, della legge 30 marzo 2001, n.125. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.3/2010/25 (Servizio I)**
Acquisizione delle designazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 11) **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per l'anno 2008 (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.6/2009/54 (Servizio II)**
Intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
- 12) **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del D.P.C.M. 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. (POLITICHE EUROPEE) Codice sito 4.6/2010/6 (Servizio II)**
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- 13) **Parere sulla delibera CIPE n. 86 del 6 novembre 2009 concernente assegnazione di risorse a favore del programma Tetra nella Regione Sardegna. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI) Codice sito 4.6/2009/58 (Servizio II)**
Parere ai sensi del punto 3 della delibera CIPE n. 4 del 6 marzo 2009.
- 14) **Comunicazioni del Ministro della salute in merito al Piano Sanitario Nazionale 2010- 2012.**
- 15) **Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/110A (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 16) **Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2010. (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/110B (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 17) **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari". (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/44 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 18) **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale". (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/48 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 19) **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo. (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/114 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009 recante: "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale".
- 20) **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei poli di funzionamento di Registro nazionale italiano Donatori di Midollo Osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatore non consanguineo. (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/117 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 21) **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento elaborato dal Ministero del lavoro recante indicazioni per la gestione dei pazienti in terapia antitrombotica. (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/42 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
- 22) **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato. (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/111 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
- 23) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute di attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 che promuove e regola l'anagrafe nazionale delle imprese di acquacoltura. (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/9 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.
- 24) **Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012. (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/8 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 prevista dall'articolo 15 dell'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.
- 25) **Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il documento recante "Sistema CUP - Linee guida nazionali". (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/108 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 26) **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari" con la Provincia Autonoma di Bolzano. (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/17 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
- 27) **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo per il settore degli investimenti sanitari" con la Regione Marche. (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/18 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
- 28) **Parere sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione alle Regioni e Province autonome, per l'anno 2010, delle risorse destinate al sistema trasfusionale (Risorse ex articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 219 del 2005 e risorse per l'applicazione dei decreti legislativi n.207 e n. 208 del 2007). (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/103 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 29) **Parere sulla richiesta di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione "Giovanni Pascale" di Napoli. (SALUTE) Codice sito 4.10/2008/110A (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
- 30) **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze". (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/3 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 31) **Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministero della salute di ammissione al finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Molise per l'utilizzo delle risorse vincolate, per l'anno 2008, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale 2006-2008. (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/6 (Servizio III)**
Approvazione ai sensi del punto 6 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni il 26 febbraio 2009 (Rep. atti n. 20/CSR).
- 32) **Acquisizione della designazione di un rappresentante delle Regioni e Province autonome esperto in materia di sicurezza alimentare, formazione e audit in seno alla Commissione di valutazione ed accreditamento dell'Organismo di valutazione e accreditamento operante presso l'Istituto Superiore di Sanità. (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/80B (Servizio III)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 33) **Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante regionale in seno all'Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità. (SALUTE)** *Codice sito 4.10/2009/60 (Servizio III)*
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 34) **Acquisizione della designazione di due esperti in seno alla Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni. (SALUTE)** *Codice sito 4.10/2009/109 (Servizio III)*
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 35) **Parere sulla Relazione Generale al Parlamento, per gli anni 2005-2008, sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali. (SVILUPPO ECONOMICO)** *Codice sito 4.12/2010/9 (Servizio IV)*
Parere ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 36) **Designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. (TURISMO)** *Codice sito 4.12/2009/38 (Servizio IV)*
Designazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207.
- 37) **Intesa sullo schema di D.P.C.M. recante la nomina e la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'ENIT. (TURISMO)** *Codice sito 4.12/2010/2 (Servizio IV)*
Intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207.
- 38) **Delibera della Conferenza Stato – Regioni di costituzione del Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo. (TURISMO)** *Codice sito 4.12/2009/44 (Servizio IV)*
Delibera ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 39) **Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome relativo ai progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale. (TURISMO)** *Codice sito 4.12/2009/44 (Servizio IV)*
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 18, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- 40) **Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante il Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, in materia di pronto soccorso aziendale. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – LAVORO E POLITICHE SOCIALI)** *Codice sito 4.13/2009/32*
Parere ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 41) **Intesa sullo schema di regolamento recante "Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 4.14/2010/64 (Servizio V)**
Intesa ai sensi del richiamato articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 42) **Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", che sostituisce il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2005, n. 201), da emanare ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 4.14/2009/47 (Servizio V)**
Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003.
- 43) **Acquisizione della designazione di un rappresentante in seno alla Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare prevista all'art.4 della circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n.7279 del 6 agosto 2009 ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n.77 recante: "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO". (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI) Codice sito 4.16/2010/21 (Servizio V)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 44) **Accordo sul Piano di intervento per il settore cunicolo. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010/12 (Servizio VI)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 45) **Accordo sul Piano di settore olivicolo-oleario. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/136 (Servizio VI)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 46) **Accordo sul Piano di settore corilicolo. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010/01 (Servizio VI)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 47) **Accordo sul Piano di settore florovivaistico. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010/02 (Servizio VI)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 48) **Accordo sul Piano strategico nazionale nitrati. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010/03 (Servizio VI)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 49) **Intesa sul Potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/130 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- 50) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2005". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010/17 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- 51) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 11/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, designazione, presentazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/127 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- 52) **Intesa sullo schema di Programma di distribuzione gratuita di frutta nelle scuole – Strategia nazionale – in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione – Anno scolastico 2010-2011. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/133 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- 53) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, relativamente al titolo IV, capitolo I, sezione 4, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio e del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 che reca modalità di applicazione". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/134 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- 54) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal reg. (UE) n. 1233/2009 della Commissione per il sostegno del mercato nel settore del latte. (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010/07 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 55) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla modifica dell'art. 10 del DM "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009". (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010/08 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- 56) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la modifica del DM 30 dicembre 2004, recante Regolamentazione dell'utilizzo della menzione "Talento" nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/125 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- 57) **Parere sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. (POLITICHE EUROPEE- POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010/28 (Servizio VI)**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1997, n. 281.
- 58) **Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il recepimento della decisione della Commissione n. 2009/839/CE del 13 novembre 2009 concernente misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/129 (Servizio VI)**
Parere ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
- 59) **Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2009-2010. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/128 (Servizio VI)**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 60) **Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la modifica dello Statuto dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010/05 (Servizio VI)**
Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 61) **Acquisizione della designazione di tre esperti regionali nella Commissione per la valutazione dei progetti ammessi- Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/91 (Servizio VI)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 62) **Acquisizione della designazione di tre rappresentanti in seno alla Commissione tecnica in materia di pesca di cui al DM 16 giugno 2009 ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/83 (Servizio VI)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 63) **Acquisizione della designazione di rappresentanti regionali in seno ai Gruppi di lavoro di cui agli articoli 11 e 19 del D.M. 8 maggio 2009, n. 3895, in materia di classificazione delle carcasse bovine e suine. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/105 (Servizio VI)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 64) **Acquisizione della designazione di nove componenti regionali in seno al Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle scuole, di cui alla Strategia nazionale nel settore ortofrutticolo relativa all'annualità 2009-2010. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/98 (Servizio VI)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 65) **Designazione di un rappresentante regionale per il rinnovo del Consiglio scientifico del Centro per la formazione di economia e politica dello sviluppo rurale di Portici. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/116 (Servizio VI)**
Designazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così come modificato dall'articolo 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- 66) **Designazione di un rappresentante regionale per il rinnovo del Consiglio scientifico dell'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE).(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/117 (Servizio VI)**
Designazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così come modificato dall'articolo 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- 67) **Designazione di un rappresentante regionale per il riordino del Consiglio Scientifico dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN). (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/119 (Servizio VI)**
Designazione ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così come modificato dall'articolo 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 68) Designazione di un componente regionale per il rinnovo del Consiglio scientifico dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2009/120 (Servizio VI)**
Designazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così come modificato dall'articolo 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per i rapporti con le Regioni, **FITTO***; il Ministro per le Politiche Agricole, **GALAN**, il Ministro per la Salute, **FAZIO**; il Ministro per il Turismo, **BRAMBILLA**; il Viceministro per le Infrastrutture e Trasporti, **CASTELLI**; il Viceministro all'Economia e finanze, **VEGAS**; il Sottosegretario per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, **MENIA** il Sottosegretario all'Istruzione, Università e Ricerca, **PIZZA**.

per le Regioni e Province autonome:

il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, **ERRANI**; la Presidente della Regione Umbria, **MARINI** il Presidente della Regione Valle D'Aosta, **ROLLANDIN**; ; gli Assessori delle Regioni: Emilia-Romagna, **MUZZARELLI**; Lazio, **CICCHETTI**; Lombardia, **COLOZZI** ; Puglia, **FIORE**; Sardegna, **LIORI**; Sicilia, **CENTORRINO**.

Svolge funzioni di Segretario, **SINISCALCHI**, Segretario della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni.

*Il Ministro Fitto è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

I Ministro FITTO dichiara aperta la seduta alle ore 17.30.

Il **Presidente ERRANI**, prima di passare all'esame dei punti all'ordine del giorno, vuole illustrare due argomenti che non ne fanno parte. Il primo di essi è relativo agli impegni assunti dal Governo sul "patto per la salute", dove era stato assunto un impegno e fornita una garanzia da parte del Governo in relazione ai fondi per le aree sottoutilizzate delle Regioni, poiché ormai si corre il rischio di arrivare alla scadenza, cioè all'anno 2013 e non si capisce bene cosa stia accadendo. Per questa ragione, chiede se nella successiva conferenza Stato-Regioni il Governo intenda fare il punto sulle questioni relative alle imprese intercorse. Il secondo argomento è relativo al patto di stabilità interno per il 2008. Le Regioni rappresentano la necessità che l'emendamento richiesto alla Conferenza alla legge finanziaria 2010 e poi al decreto-legge n. 194/2009 – cosiddetto "Milleproroghe" - non accolto, nel quale si prevedeva da parte dei Presidenti delle Regioni il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento sistema regionale nel suo complesso, riguardo al patto di stabilità interno per l'anno 2008, venga condiviso da parte del Governo ed inserito nel primo provvedimento che rivesta carattere di urgenza. Si sottolinea altresì la specificità e l'eccezionalità dell'esercizio 2008. Infatti, le regole per valutare la coerenza con gli obiettivi del patto sono state definite ad esercizio finanziario già concluso.

Il **Ministro FITTO** comunica che, essendo ormai scaduto, occorre procedere al rinnovo, per un mandato di due anni, del Comitato interregionale di gestione dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (repertorio atti n. 1594)

Sottopone, quindi, all'approvazione i verbali delle sedute del 29 luglio, 29 ottobre, 5, 12, 18 e 26 novembre, 3 e 17 dicembre 2009.

Non essendo state formulate osservazioni, **la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano approva i verbali del 29 luglio, 29 ottobre, 5, 12, 18 e 26 novembre, 3 e 17 dicembre 2009.**

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 1** dell'o.d.g., che reca: "Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

SA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

• **SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO:**

•
tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati
Premesso che

a) con il presente Accordo, anche a seguito degli impegni assunti con l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009, citato in premessa, si intende definire gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, per avviare la messa a regime dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto medesimo, in modo da consolidare e valorizzare i risultati del percorso di collaborazione istituzionale sopra richiamato;

b) vanno individuate le competenze di base che tutti gli studenti devono acquisire nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 226 del 2005, con riferimento a quanto previsto nel regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nei percorsi medesimi ai sensi dell'art. 64, comma 4 bis, della Legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) è necessario che le Regioni completino l'applicazione dei criteri contenuti nell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2007, che costituisce parte integrante della citata intesa;

d) occorre completare e ridefinire - in vista della messa a regime dei livelli essenziali dei percorsi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d) - il repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 sopra citato, con il quale sono stati raccolti i risultati della sperimentazione realizzata a seguito dell'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 richiamato in premessa;

e) è opportuno richiamare i livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono il riferimento per la disciplina specifica che ciascuna Regione deve definire a norma dell'articolo 27, comma 2, per il passaggio al nuovo ordinamento;

f) occorre monitorare costantemente l'attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 76 del 2005 in merito all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione almeno sino al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONCORDANO CHE

1) **l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III, di seguito richiamati:**

- **articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni;**
- **articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa;**
- **articolo 17: livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi;**

- **articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi. Per quanto riguarda i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lettera d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b), per il primo anno 2010/2011 di**

attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.

- **articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze;**
- **articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi. Si assume come riferimento in via transitoria quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante;**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **articolo 22: valutazione.**

2) I percorsi di istruzione e formazione professionale di cui sopra sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione di sistema anche ai fini dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/05.

3) Per i titoli di cui al punto 1 del presente accordo, è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, concernente "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

4) Fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo n.226/05, riguardante la fase transitoria, al fine della completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al richiamato Capo III del medesimo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome, predispongono un Piano di lavoro condiviso, che preveda - entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo - le modalità e le fasi del confronto per la definizione di organiche proposte in materia di:

- definizione di quanto previsto, nel confronto con le Parti sociali, all'articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2 e agli articoli 19 e 21 del suddetto Capo III, a partire dai processi e dalle attività di riferimento riguardanti gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente accordo;
- certificazioni in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale;

Nell'ambito del piano di lavoro congiunto di cui al punto 4, si conviene che vengano definite proposte anche ai fini della predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07 soprattutto con l'obiettivo di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito Repertorio nazionale.

Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente accordo viene recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

(All. 1)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 2** dell'o.d.g., che reca: "Accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102"



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole, con la richiesta relativa all'emendamento di cui al documento che consegna. **(All. 2a)**

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE l'accordo quadro tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'affidamento all'INPS delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, come da testo allegato e parte integrante del presente atto.**

(All. 2)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 3** dell'o.d.g., che reca : "Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell'interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole alla stipula dell'accordo nella stesura trasmessa dalla Conferenza Stato-Regioni in data 1 febbraio 2010, con un'ulteriore precisazione relativa ai soggetti formatori. **(All.3a)**

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, come da testo allegato e parte integrante del presente atto.**

(All. 3)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 4** dell'o.d.g., che reca : "Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto delle risorse per le annualità 2007-2008, di una quota annua del Fondo per l'occupazione per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53".



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** di riparto delle risorse per le annualità 2007-2008, di una quota annua del Fondo per l'occupazione per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, pervenuto dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** il 15 febbraio 2010 e diramato il 17 febbraio 2010.

(All. 4)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 5** dell'o.d.g., che reca : "Parere sullo schema di decreto del **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, nella versione emendata in sede tecnica.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

(All. 5)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 6** dell'o.d.g., che reca : "Parere sullo schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, limitatamente all'articolo 4 e all'articolo 5, comma 1, lett. e) e comma 5".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere negativo, preso atto che le richieste avanzate non sono state accolte nella sostanza. Riferisce che la Regione Lombardia, in considerazione dell'accoglimento da parte del MIUR di alcune richieste regionali, esprime - limitatamente all'articolo 4 - parere favorevole, ribadendo le richieste regionali di cui sopra.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Sottosegretario PIZZA** vuole fare presente che due giorni prima proprio l'articolo 4 è stato profondamente modificato in sede di VII Commissione cultura del Senato e che il provvedimento è ancora in corso di esame, per cui non ritiene opportuno rinviarne la discussione.

Il **Presidente ERRANI** ribadisce il parere negativo, visto che non sono stati accolti gli emendamenti proposti dalle Regioni. Pertanto, nei confronti dell'articolo 4, vi è solo una specificità della Regione Lombardia.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE** nei termini di cui alle premesse, sullo schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, limitatamente all'articolo 4 e all'articolo 5, comma 1, lett. e) e comma 5, pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009 e diramato in pari data.

(All. 6)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 7** dell'o.d.g., che reca: "Approvazione del Documento recante "Linee guida adeguamento macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole all'approvazione.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sul Documento recante: "Linee guida adeguamento macchine agricole desilatrici, miscelatrici, e/o trinciatrici e distributrici di insilati", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione dell'11 giugno 2009 e diramato il 14 luglio 2009.

(All. 7)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 8** dell'o.d.g., che reca: "Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti regionali, nominati dalla Conferenza Stato-Regioni, in seno al "Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare", ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.P.R. 18 aprile 2006, n.231".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, designa i due rappresentanti.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 della Dott.ssa Gian Piera Usai (Regione Toscana) e del Dott. Salvatore Buccola (Regione Lazio) quali componenti del "Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare".

(All. 8)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 9** dell'o.d.g., che reca : "Acquisizione delle designazioni di tre rappresentanti regionali, nominati dalla Conferenza Stato-Regioni, in seno alla "Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna", ai sensi del D.P.R. n.115/2007, come modificato dal D.P.R. n.8/2009".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, designa i tre rappresentanti.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 della Dott.ssa Marianna Di Carlo (Regione Siciliana), della Dott.ssa Simonetta Tregnago (Regione Veneto) e dell' Arch. Antonella Turci (Regione Toscana) quali componenti in seno alla "Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna".

(All. 9)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 10** dell'o.d.g., che reca : "Acquisizione delle designazioni di quattro rappresentanti regionali effettivi e quattro supplenti, nominati dalla Conferenza Stato-Regioni, in seno alla "Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcol correlati", ai sensi dell'art.4, comma1, lettera c) e comma 3 del medesimo art.4, della legge 30 marzo 2001, n.125".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, designa i rappresentanti.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 del Dott. Giampaolo Paudice (Regione Campania), della Dott.ssa Angelica Romanelli (Regione Molise), del Dott. Michele Parisi (Regione Siciliana), della Dott.ssa Silvia Rainer (Prov. aut. di Bolzano) quali componenti effettivi e della Dott.ssa Manuela Di Gianpietro (Regione Abruzzo), del Dott. Marco Tosi (Regione Lombardia), del Dott. Patrizio Nocentini (Regione Toscana), della Dott.ssa Michela Frezza (Regione Veneto) quali componenti supplenti in seno alla "Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati".
(All. 10)

Il **Ministro FITTO**, su richiesta del Sottosegretario Viespoli, pone all'esame il **punto 40** dell'o.d.g., che reca: " Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante il Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, in materia di pronto soccorso aziendale" e a nome dello stesso Sottosegretario ne chiede il rinvio.

Il **Presidente ERRANI** consegna un documento **(All.11a)**

Pertanto il punto viene *rinvio*.

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 11** dell'o.d.g., che reca: "Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per l'anno 2008"

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE L'INTESA** ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione delle quote previste dal medesimo articolo 2, comma 4, per l'anno 2008 nella stesura trasmessa, con nota n. 32956 del 23 dicembre 2009, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.
(All. 12)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 12** dell'o.d.g., che reca: "Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del D.P.C.M. 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE L'INTESA ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del D.P.C.M. 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, nella formulazione trasmessa con nota del 23 aprile 2010 che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.**

(All.13)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 13** dell'o.d.g., che reca: "Parere sulla delibera CIPE n. 86 del 6 novembre 2009 concernente assegnazione di risorse a favore del programma Tetra nella Regione Sardegna.

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, con la raccomandazione che il sistema Tetra abbia, quale destinatario, il Corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione Sardegna in luogo del Corpo forestale dello Stato, non presente in tale Regione.

Il **Sottosegretario DAVICO** precisa che detta proposta purtroppo esula dalle indicazioni del programma Tetra, che riguarda tutte le iniziative relative alla sicurezza nazionale. Fa presente che, trattandosi di un corpo regionale, il suo inserimento appare problematico, potendo avere un seguito di altri corpi regionali.

L'**Assessore LIORRI**, in qualità di rappresentante della Sardegna, vuole sottolineare che nella sua Regione non è presente il Corpo forestale dello Stato; inoltre, i membri del corpo forestale della Sardegna esercitano funzioni di polizia ambientale e di ufficiali di pubblica sicurezza, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incendi e la repressione, in quanto svolgono indagini a diretto contatto con la magistratura.

Ritiene, pertanto, che sia il caso di prendere in seria considerazione l'ipotesi di accogliere la proposta della sua Regione.

Il **Sottosegretario DAVICO** sostiene che le finalità del programma Tetra sono proprio legate alla sicurezza nazionale e all'utilizzo da parte di corpi di polizia di carattere nazionale.

L'**Assessore LIORRI** chiede che si consideri l'importanza che riveste la Sardegna dal punto di vista ambientale, visto che non vi è nemmeno un rappresentante del corpo forestale dello Stato nella regione, forse uno soltanto nell'isola di Caprera.

Il **Sottosegretario DAVICO** ribadisce che conosce la situazione della Sardegna; ma si può prevedere l'utilizzo del sistema Tetra da parte delle forze locali in particolari situazioni, come manifestazioni a grande partecipazione, ad esempio il G8; nel caso in questione, si tratta di un sistema di sicurezza nazionale, per cui è una questione alquanto diversa.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ROLLANDIN** rileva che siamo in presenza di un problema di sostanza e le funzioni sono effettivamente svolte dal corpo forestale regionale e la stessa cosa accade nelle altre regioni a statuto speciale.

Precisa che detti corpi regionali svolgono le stesse funzioni per cui non è che sono esclusi, ma partecipano e svolgono tutte le attività che fanno gli altri corpi nazionali per cui bisognerebbe tenere conto di questo stato di cose per arrivare a una corretta equipollenza.

Il **Sottosegretario DAVICO** sostiene che quando verranno istituite nelle province di Trento e di Bolzano, allora vi saranno le polizie provinciali con dei limiti di capienza del sistema stesso.

L'**Assessore LIORRI** vuole che si consideri qui si tratta di un corpo regionale che, nella Regione Sardegna, sostituisce il corpo forestale dello Stato e ne svolge le relative funzioni.

Il **Presidente ROLLANDIN** chiede di potere procedere ad un ulteriore approfondimento dell'argomento.

Il **Sottosegretario DAVICO** dichiara di essere d'accordo

Pertanto il punto viene *rinvitato*.

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 14** dell'o.d.g., che reca: "Comunicazioni del Ministro della salute in merito al Piano Sanitario Nazionale 2010-2012. "

Il **Ministro FAZIO** presenta un documento informativo preliminare di una ventina di pagine sui contenuti del nuovo Piano sanitario 2010-2012. Il piano avrebbe dovuto essere 2009-2011, ma è stato fatto slittare di un anno. Poi continua dicendo che, se le Regioni faranno pervenire la comunicazione di variazioni, si potrà procedere con il piano definitivo per l'approvazione. Intanto noi procediamo e chiediamo i commenti da parte delle Regioni. Ricorda che si tratta di un documento preliminare e la prassi prevede che poi venga approvato quello definitivo; tuttavia, per lavorare meglio, è opportuno avere un parere sul preliminare in modo che, nel giro di un mese, si possa procedere alla stesura della documento definitivo. **(All. 14a)**

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, assicura che faranno pervenire i commenti successivamente.

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 15** dell'o.d.g., che reca: "Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa sulla proposta concordata in sede tecnica e trasmessa in data 27 gennaio 2010, che ha recepito l'accordo sul fabbisogno indicato nella Conferenza delle Regioni sulla tabella della mobilità sanitaria interregionale.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **ESPRIME INTESA** nei termini di cui sopra, sulla proposta del Ministro della salute di ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010, come da Allegato 1, parte integrante del presente atto.
(All. 15)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 16** dell'o.d.g., che reca: "Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2010".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'espressione dell'intesa nella versione concordata in sede tecnica e trasmessa il 21 gennaio 2010.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sulla proposta di assegnazione delle risorse di cui trattasi, come da allegato sub A, parte integrante del presente atto.
(All. 16)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 17** dell'o.d.g., che reca: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole alla stipula dell'accordo nella versione concordata in sede tecnica.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di cui all'allegato sub 1, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
(All. 17)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 18** dell'o.d.g., che reca: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale".



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole alla stipula dell'accordo nella versione concordata in sede tecnica, sottolineando la necessità per il futuro e per gli adempimenti conseguenti al sistema dei flussi informativi di individuare le risorse delle attività aggiuntive che le regioni dovranno svolgere.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale", nel testo inviato dal Ministero della salute in data 14 gennaio 2010.

(All. 18)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 19** dell'o.d.g., che reca: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole alla stipula dell'accordo nella versione concordata in sede tecnica.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;
- la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati»;
- il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85;
- il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85 e sue successive modificazioni;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2000, n. 274;

- l'Accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2003, n. 227, ed in particolare le linee-guida riportate nell'allegato al suddetto Accordo, di cui costituisce parte integrante, che descrivono gli standard qualitativi ed operativi, coerenti con gli standard internazionali, relativi alle strutture che effettuano procedure di prelievo, conservazione, processazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche provenienti da donatore autologo od allogeneo o dalla donazione di cordone ombelicale;


- l'Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto», in attuazione dell'art. 15, comma 1 della legge 1 aprile 1999, n. 91;

- l'Accordo 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;

- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, con cui è stata recepita la direttiva 2004/23/CE, sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

- l'Accordo del 29 ottobre 2009, tra Governo, Regioni e Province autonome recante: «Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone ombelicale»;

- il decreto ministeriale 18 novembre 2009, recante «Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto 18 novembre 2009 recante “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo – dedicato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009;

- l'Ordinanza del Ministro della salute dell'11 gennaio 2002, «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2002, n. 31, a cui sono seguite le successive del 30 dicembre 2002, Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2003, n. 27 del 25 febbraio 2004, Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2004, n. 65 del 7 aprile 2005, Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2005, n. 107 del 13 aprile 2006, Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2006, n. 106;

- l'Ordinanza del Ministro della salute 4 maggio 2007, Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2007, n. 110, prorogata con successive Ordinanze del 29 aprile 2008, Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2008, n. 117, del 19 giugno 2008, Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2008, n. 151;

Considerato che:

- nelle citate Ordinanze, fermo restando il rilascio da parte del Ministero della salute dell'autorizzazione all'importazione ed esportazione di cellule staminali da sangue cordonale ai fini di trapianto per uso sia autologo che allogenico secondo la normativa vigente, era stata consentita l'esportazione, ai fini di conservazione, di campioni di sangue cordonale autologo, prevedendo le modalità per il rilascio di autorizzazione all'esportazione da parte del Ministero della salute;

Considerati:

- la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, in particolare l'articolo 35, comma 14;

- l'Ordinanza del 26 febbraio 2009 recante “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale”, Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2009, n. 57, ed in particolare l'art. 3, che, al comma 1, prevede che l'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale è rilasciata di volta in volta dal regione o dalla provincia autonoma di competenza, sulla base di modalità da definire con Accordo Stato Regioni,

Tenuto conto degli Standard nazionali ed internazionali elaborati da:

IBMDR: Italian Bone Marrow Donor Registry, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;

WMDA: World Marrow Donor Association, associazione internazionale per l'interscambio di cellule staminali per trapianto emopoietico;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

FACT-NetCord: Fondazione per l'accreditamento della terapia cellulare e network internazionale delle banche di sangue cordonale;

JACIE: Joint Accreditation Committee ISCT (International Society for Cellular Therapy) e EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation);

EFI: European Federation for Immunogenetics;

ASHI: American Society for Histocompatibility and Immunogenetics;

Considerato che:

- la conservazione del sangue da cordone ombelicale donato per uso allogenico a fini solidaristici rappresenta un interesse primario per il Servizio Sanitario Nazionale ed è consentita presso le strutture pubbliche ad esso dedicate;

- è anche consentita, presso le strutture pubbliche, la conservazione di sangue del cordone ombelicale per uso "dedicato", ovvero conservato esclusivamente per quel bambino o per quella famiglia, nella quale già esiste una patologia o il rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente determinate, riconosciuti essere suscettibili di un utilizzo scientificamente fondato e clinicamente appropriato di cellule staminali da sangue cordonale;

- la conservazione del sangue cordonale per un possibile futuro uso personale (autologo), per la mancanza di protocolli terapeutici specifici su detto uso e di dati scientifici a sostegno di questa ipotesi in ordine, fra l'altro, alla funzionalità delle cellule dopo conservazione per molti anni o decenni, alla continuità ed affidabilità nel tempo dei programmi di conservazione, è ancora oggi gravata da rilevanti incertezze in ordine alla capacità di soddisfare eventuali esigenze terapeutiche future;

Ritenuto necessario definire modalità per il rilascio di autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo ai fini della conservazione presso banche operanti all'estero;

SI CONVIENE CHE

1. Il presente accordo si applica esclusivamente al sangue contenuto all'interno del cordone ombelicale e non ad altra tipologia di cellule o tessuto.

2. L'esportazione di campioni di sangue cordonale ad uso personale (autologo) per la conservazione presso banche operanti all'estero è autorizzata dalla Regione o Provincia Autonoma, che, secondo le proprie esigenze organizzative e operative, individuerà la struttura deputata al rilascio della autorizzazione medesima, sulla base di modalità operative omogenee, come riportato a titolo esemplificativo nell'Allegato 1 - diagramma di flusso.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

3. La struttura deputata al rilascio della autorizzazione medesima consegna ai diretti interessati il modulo di richiesta di cui all'Allegato 2, il modulo informativo per il counselling (sulla raccolta e conservazione del sangue cordonale) di cui all'Allegato 3 e il materiale informativo prodotto dal Ministero della salute sul tema "Uso appropriato del sangue del cordone ombelicale", reperibile sul sito www.salute.gov.it.

4. La richiesta di autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale è presentata dai soggetti diretti interessati, compilata conformemente al modulo di cui all'allegato 2 al presente accordo, entro i 10 giorni lavorativi precedenti la data di spedizione del campione di sangue cordonale (o data presunta del parto).

A tale richiesta vengono allegati:

- i referti dei marcatori infettivologici dell'epatite B, C, e dell'HIV, (HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV1-2), eseguiti sul siero materno nell'ultimo mese di gravidanza, presso un laboratorio accreditato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- il modulo informativo per il counselling (sulla raccolta, conservazione e utilizzo delle cellule staminali da sangue di cordone ombelicale) di cui all'Allegato 3 al presente accordo, debitamente compilato e sottoscritto;
- i dispositivi di prelievo e le relative certificazioni di conformità;
- procedure di prelievo e di confezionamento del campione fornite dalla Banca estera presso la quale verrà conservato il campione.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la struttura all'uopo individuata dalla Regione o Provincia autonoma verifica:

- la negatività ai marcatori infettivologici eseguiti sul siero materno nell'ultimo mese di gravidanza;
- l'avvenuto counselling attraverso la somministrazione del modulo informativo (Allegato 3) e l'attestazione della comprensione da parte della madre/ genitori delle informazioni in esso contenute;
- la rispondenza dei dispositivi e delle procedure di prelievo ai requisiti previsti dalle normative vigenti, ivi inclusi quelli in materia di sicurezza degli operatori;
- la rispondenza delle procedure di confezionamento del campione ai requisiti previsti in materia di spedizione e trasporto di materiali biologici, nel rispetto delle normative vigenti.

6. L'autorizzazione all'esportazione, di cui all'Allegato 4 – Parte A - al presente accordo, viene allegata al campione di sangue cordonale al momento dell'invio.

7. Il personale sanitario della sala parto è tenuto a comunicare alla struttura che ha rilasciato l'autorizzazione i dati contenuti nel modulo di cui all'Allegato 4 - Parte B, relativi all'effettuazione della raccolta, la conformità del confezionamento e l'avvenuta consegna del campione per l'esportazione.

8. I costi relativi alla richiesta e al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione, alla raccolta, al trasporto e alla conservazione presso banche operanti all'estero sono a carico dei soggetti richiedenti diretti interessati.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

9. Le Regioni e Province autonome stabiliscono, nella piena autonomia gestionale, in base ai costi sostenuti relativamente alle operazioni svolte per il rilascio dell'autorizzazione e la raccolta del campione di sangue da cordone ombelicale, il pagamento di una adeguata tariffa da parte dei soggetti richiedenti.

10. Al fine di monitorare le attività di esportazione dei campioni di sangue cordonale per uso personale (autologo), la Regione o Provincia autonoma raccoglie, registra, conserva ed assicura la trasmissione, con cadenza semestrale, dei dati aggregati riportati nell'allegato 5 al presente accordo, al Ministero della salute, al seguente indirizzo:

**-Ministero della Salute -
Dipartimento della Comunicazione e della Prevenzione
Direzione generale della Prevenzione sanitaria - Ufficio VIII
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.**

**11. Le Regioni e le Province autonome avviano le necessarie iniziative finalizzate a rendere operativo il presente Accordo dal 1 luglio 2010; nelle more del perfezionamento delle predette iniziative sono osservate le indicazioni operative, di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale del 26 febbraio 2009.
(All.19)**

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 20** dell'o.d.g., che reca: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei poli di funzionamento di Registro nazionale italiano Donatori di Midollo Osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatore non consanguineo."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole alla stipula dell'accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto ministeriale 25 novembre 1998, recante "Ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo presso i registri esteri dei donatori";

- la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Norme per la disciplina del trapianto di organi e tessuti";



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" che, all'art. 3, comma 1, consente il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per l'allogtrapianto e per autotrapianto, e di cellule emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni, e all'art. 5, include la raccolta e la conservazione delle cellule staminali nei Livelli essenziali di assistenza;
- il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85;
- il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 aprile 2005, n. 85 e sue successive modificazioni;
- la legge 6 marzo, 2001, n. 52, recante "Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo" che istituisce il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo presso l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova - IBMDR- che, tra l'altro, promuove la ricerca del donatore compatibile e coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2003;
- l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", sancito il 24 luglio 2003.
- l'Accordo 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;

Considerato che:

- il trapianto allogenico di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) rappresenta un'utile possibilità terapeutica nella lotta contro la leucemia ed altre malattie del sistema emopoietico e che la sua efficacia è fortemente condizionata dal grado di compatibilità tessutale tra ricevente e donatore;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- solo per il 30% circa dei pazienti candidati al trapianto è possibile identificare, nell'ambito familiare, un soggetto compatibile e che per gli altri pazienti l'unica alternativa possibile è rappresentata dalla disponibilità di donatori volontari non consanguinei o di unità di sangue cordonale donate a scopo solidaristico, con adeguata compatibilità tessutale;

- sono attivi in tutto il mondo Registri nazionali di donatori di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE), tra i quali esistono idonei collegamenti al fine di aumentare la probabilità di identificare un donatore compatibile,

- il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR), istituito presso l'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova (di seguito denominato "Registro Nazionale") svolge:

- a) attività di coordinamento, ricerca e reperimento dei donatori di midollo osseo presso i registri nazionali ed esteri, su richiesta delle strutture sanitarie che effettuano il trapianto di CSE;
- b) attività di gestione economica delle prestazioni erogate e richieste ai/dai registri esteri;

- a tali fini il Registro nazionale si avvale oltre che dei Registri regionali o interregionali, istituiti ai sensi dell'art.3 della legge 6 marzo 2001, n. 52, anche di strutture quali i Centri di Donatori e i Poli di reclutamento già operanti sul territorio;

Ritenuto necessario omogeneizzare sul territorio nazionale funzioni e attività dei registri regionali e interregionali, e di individuare funzioni e attività dei Centri donatori e dei Poli di reclutamento regolandone i rapporti con i registri regionali e interregionali,
SI CONVIENE CHE

1. L'attività del Registro Nazionale e dei Registri Regionali e Interregionali, dei Centri Donatori e dei Poli di reclutamento, coinvolti nella ricerca di donatori di CSE non consanguinei, è disciplinata dagli standard di funzionamento IBMDR, annualmente aggiornati e adeguati agli avanzamenti tecnologici e scientifici dal Registro Nazionale.

2. **Registri Regionali e Interregionali**

a) I Registri Regionali e Interregionali istituiti o da istituire contribuiscono all'ampliamento del patrimonio dei potenziali donatori non consanguinei di CSE, e perseguendo le finalità del Registro nazionale ne vicariano alcune funzioni sul territorio di competenza.

b) Per lo svolgimento di tale attività i Registri Regionali/Interregionali identificano e si avvalgono delle articolazioni funzionali rappresentate da:

i. Centri Donatori

ii. Poli di reclutamento



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

c. I Registri regionali/interregionali possiedono i requisiti richiesti dagli standard IBMDR e dagli standard World Marrow Donor Association (WMDA) ed in particolare:

- sono allocati presso Laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale accreditati sulla base di standard EFI (European Federation for Immunogenetics) e/o ASHI (American Society for Histocompatibility and Immunogenetics) per la tipizzazione HLA (Human Leucocyte Antigen) o per gli altri test indicati nel trapianto di CSE; qualora non sussista questa condizione devono avvalersi di un laboratorio di tipizzazione tessutale con le caratteristiche sopra indicate;
- devono superare i controlli di qualità nazionali, gestiti annualmente dal Centro Nazionale Trapianti;
- sono dotati di una sede stabile con adeguate connessioni e collegamenti informatici;
- hanno un Direttore in possesso di adeguata esperienza in ambito di tipizzazione tessutale e gestione donatori non consanguinei di CSE, responsabile della conformità delle procedure adottate agli standard WMDA;
- hanno almeno una persona di riferimento (contact person) che assicuri i rapporti con il Registro nazionale.
- sono dotati di un numero adeguato di personale qualificato in grado di garantire il carico di attività e le funzioni del registro stesso.

d. Ai Registri Regionali/Interregionali sono affidate le seguenti funzioni:

- trasferimento e aggiornamento delle informazioni genetiche al file nazionale;
- programmazione di attività per il reperimento di nuovi volontari al fine di mantenere e/o ampliare il patrimonio in donatori dell'area geografica di propria pertinenza, in particolare attraverso attività di sensibilizzazione e consulenza nei confronti degli operatori sanitari sulle problematiche relative alla donazione ed al trapianto di CSE;
- coordinamento dei Centri Donatori e Poli di Reclutamento all'interno dell'area geografica di propria competenza mantenendo con essi il ruolo di interlocutore primario. I rapporti tra IBMDR e Centri Donatori e Poli di Reclutamento avvengono attraverso il Registro Regionale di riferimento;
- supervisione e controllo dei risultati dei test di tipizzazione tessutale relativi al donatore di CSE non consanguineo, qualora effettuati dai Centri Donatori;
- organizzazione di programmi di controllo di qualità regionali/interregionali.

3. Centro Donatori

- a) Fatte salve le situazioni preesistenti, il Centro Donatori di nuova istituzione è allocato presso un Servizio di Medicina Trasfusionale, autorizzato e accreditato secondo la normativa vigente;**
- b. Il Centro Donatori possiede i requisiti richiesti dagli standard IBMDR e dagli standard World Marrow Donor Association (WMDA) ed in particolare:**
- ha una provata esperienza nel reclutamento, selezione e gestione di donatori volontari e nelle attività di educazione al dono;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- possiede un ambiente idoneo alla gestione del donatore, ivi compreso uno spazio riservato la raccolta dell'anamnesi, alle visite ed ai colloqui;
- dispone di un medico e di una persona di riferimento che svolgono le attività connesse al funzionamento del centro;
- può avvalersi del supporto di un Servizio di Medicina Trasfusionale per lo svolgimento delle attività connesse alla raccolta di sangue autologo e alla tipizzazione eritrocitaria, e di un laboratorio per l'esecuzione di markers infettivi autorizzato e accreditato secondo la normativa vigente;

c. Il Centro Donatori svolge le seguenti funzioni:

- ha la responsabilità della congruità ed aggiornamento dei dati anagrafici dei donatori della propria area geografica;
- stabilisce e adotta efficaci procedure operative che garantiscano la corrispondenza tra il codice donatore assegnato in maniera univoca dall'IBMDR e l'anagrafica del donatore stesso;
- ha la responsabilità di coordinare e sovrintendere le procedure di iscrizione, selezione e valutazione dell'idoneità del donatore, in ogni fase della ricerca;
- qualora incaricato dal Registro regionale, può eseguire la tipizzazione tessutale dei donatori avvalendosi, per lo svolgimento di tale funzione, di un laboratorio di tipizzazione tessutale in possesso dell'accREDITAMENTO EFI/ASHI, nonché effettuare i controlli di qualità predisposti dal competente Registro regionale.

4. Polo di Reclutamento

a. Il Polo di Reclutamento possiede i requisiti previsti dagli standard IBMDR applicabili. In particolare:

- ha una provata esperienza nel reclutamento, selezione e gestione di donatori volontari e nelle attività di educazione al dono;
- possiede un ambiente idoneo alla gestione del donatore, ivi compreso uno spazio riservato la raccolta dell'anamnesi, alle visite ed ai colloqui;

c) Il Polo di Reclutamento opera in conformità alle procedure tecniche e sotto la supervisione del Centro Donatori a cui afferisce;

d) Al Polo di Reclutamento possono essere affidate le seguenti funzioni:

- reclutamento e identificazione dei donatori volontari;
- valutazione dell'idoneità;
- prelievo ematico.

5. Azioni di sviluppo e sostegno al sistema



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Al fine di ampliare il patrimonio dei donatori volontari non consanguinei di CSE iscritti al registro nazionale e di maggiormente qualificare il livello di caratterizzazione delle tipizzazioni tessutali dei donatori già iscritti, le Regioni e le Province autonome si impegnano a ridefinire gli elementi qualificativi della caratterizzazione genetica dei donatori di CSE, nonché ad effettuare l'adeguamento del sistema tariffario inerente alla tipizzazione tessutale e alle prestazioni associate alle attività di reclutamento e selezione del donatore volontario.

(All.20)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 21** dell'o.d.g., che reca: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento elaborato dal Ministero del lavoro recante indicazioni per la gestione dei pazienti in terapia antitrombotica."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole alla stipula dell'accordo nella versione concordata in sede tecnica.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini :

Premesso che:

- il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, indirizza le azioni del Servizio Sanitario Nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida; stabilisce l'adozione in via ordinaria del metodo della verifica e della revisione della qualità e della quantità delle prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori;

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse siano dotate di un insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" indica la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario, ed in particolare il punto 4.4, si prefigge la promozione del Governo clinico quale strumento per il miglioramento della qualità delle cure per i pazienti e per lo sviluppo delle capacità complessive e dei capitali del SSN, allo scopo di mantenere standard elevati e migliorare le performance professionali del personale, favorendo lo sviluppo dell'eccellenza clinica;

- presso la Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della salute è stata istituita in data 29 giugno 2007 una apposita Commissione che ha elaborato un documento di indirizzo al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dei pazienti sottoposti a terapia antitrombotica", ciò in considerazione della peculiarità della situazione sanitaria in cui versano i pazienti sottoposti a tale terapia, alla prevalenza della patologia e alla variabilità assistenziale;

SI CONVIENE

Considerato che:

- Il trattamento anticoagulante costituisce un trattamento di grande e crescente importanza per la cura e la prevenzione delle malattie tromboemboliche e delle patologie vascolari, che la diagnosi strumentale e di laboratorio degli eventi clinici associati alla patologia trombotica, unitamente alla sorveglianza clinica e di laboratorio della terapia antitrombotica, risultano di fondamentale importanza per la gestione di tali pazienti e che la somministrazione di farmaci anticoagulanti potrebbe comportare il rischio di eventi avversi correlati ad una inadeguata gestione della terapia;

le Regioni e le Province autonome si impegnano a :

- a) promuovere ed adottare soluzioni e percorsi diagnostico-assistenziali per i pazienti affetti da patologie croniche in trattamento con terapia anticoagulante. Tali percorsi, basati su consolidate evidenze scientifiche, devono essere orientati in modo da garantire la qualità, l'appropriatezza, l'equità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate, nonché la sicurezza dei pazienti, anche sulla base di linee guida prodotte dal Sistema Nazionale Linee Guida;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- b) **privilegiare la costituzione o, laddove già presenti, il consolidamento, di reti diagnostico-terapeutiche regionali e/o interregionali che permettano il coinvolgimento e l'integrazione dei Centri antitrombosi (CAT), con le strutture ospedaliere, i Medici di Medicina Generale (MMG), gli specialisti di settore (cardiologi, angiologi, ematologi e altri) e strutture di assistenza territoriale e domiciliare, laddove presenti. La costituzione o il consolidamento delle reti dovrà avvenire sulla base di una programmazione delle relative attività, che definisca la distribuzione ottimale, le caratteristiche delle strutture accreditate ed il loro assetto organizzativo.**
- c) **adottare, laddove non previsto dalle normative regionali in materia, procedure di accreditamento delle strutture che erogano terapie anticoagulanti, che prevedano specifici criteri, tra cui la partecipazione a controlli esterni di qualità e certificazione;**
- d) **implementare sistemi di monitoraggio delle attività, capaci di definire le ricadute cliniche e assistenziali delle attività stesse attraverso l'individuazione di idonei indicatori;**
- e) **garantire la formazione continua, in accordo con quanto previsto dal programma nazionale per la formazione degli operatori in sanità, di tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti in terapia anticoagulante, compresi i MMG, i medici ospedalieri e gli specialisti di settore, nonché il personale delle strutture di assistenza territoriale e domiciliare, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e training pratici con il diretto coinvolgimento dei Centri di sorveglianza della terapia anticoagulante facenti capo alla Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche (FCSA);**
- f) **prevedere, nel caso di trattamento con farmaci antagonisti della Vitamina K, in presenza di particolari condizioni o necessità cliniche del paziente o di situazioni logisticamente disagiate di questo, l'utilizzo di coagulometri portatili con modalità di gestione del tipo "self test". La gestione dei coagulometri portatili dovrebbe essere garantita dai CAT per ciò che concerne la scelta dei criteri di individuazione dei pazienti idonei ad utilizzarli a domicilio, la distribuzione ed il controllo degli apparecchi, con il coinvolgimento dei laboratori accreditati;**
- g) **attribuire ai Centri antitrombosi sia le funzioni di sorveglianza epidemiologica che di riferimento per i pazienti maggiormente critici, o pazienti inviati dal medico di medicina generale o da specialisti del territorio;**
- h) **sulla base di criteri di efficacia e di efficienza individuati dall'AIFA, i centri antitrombosi partecipano al monitoraggio della fase di introduzione di nuovi farmaci anticoagulanti per l'uso clinico cronico ed alla relativa farmacovigilanza attraverso studi di fase IV (studi post-marketing).**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministero, le Regioni e le Province autonome, con il supporto della FCSA e dell'Associazione italiana dei pazienti anticoagulati (AIPA) nonché di altre associazioni ed enti, si impegnano a garantire che:

- a) i pazienti vengano correttamente informati sull'utilizzo e sull'efficacia della terapia anticoagulante dai professionisti che gestiscono la terapia, nonché sui percorsi assistenziali e sui comportamenti da tenere per prevenire eventi avversi;**
- b) vengano individuati siti web istituzionali validati anche a livello internazionale che aiutino nella divulgazione di una corretta informazione sull'argomento e favoriscano l'accesso a strutture accreditate e/o certificate;**
- c) i pazienti abbiano la possibilità di valutare la qualità e la sicurezza dei percorsi assistenziali e di segnalare eventuali eventi avversi correlati all'utilizzo della terapia antitrombotica al medico curante ed all'Azienda Sanitaria di riferimento.**

Il presente accordo non innova in alcun modo i Livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e s.m.e.i.. Dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente.

(All.21)

Il Ministro FITTO pone all'esame il punto 22 dell'o.d.g., che reca: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato."

Il Presidente ERRANI, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole alla stipula dell'accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:**

Premesso che:

- i cittadini tracheostomizzati necessitano di periodiche aspirazioni endotracheali:**
- l'aspirazione delle secrezioni tracheo-bronchiali rappresenta una tecnica essenziale nell'assistenza ai soggetti tracheostomizzati in quanto garantisce la pervietà delle vie aeree riducendo la stasi delle secrezioni tracheo-bronchiali;**
- per il mantenimento della pervietà delle vie respiratorie in tali pazienti, è necessario sottoporre gli stessi a manovre di aspirazione endotracheale in maniera frequente, non pianificabile e in tempi molto rapidi;**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- tale tecnica impone specifiche conoscenze, al fine di riconoscere le indicazioni a procedere (quali la presenza di secrezioni visibili nel tubo, i gorgoglii durante il respiro, l' aumento della pressione nelle vie aeree, la diminuzione della saturazione di ossigeno); nonché particolari cautele in quanto si possono determinare complicanze gravi (quali ad esempio: l'ipossiemia, il trauma della mucosa tracheale e bronchiale, il broncospasmo, le ipotensioni, le aritmie cardiache fino all' arresto cardiaco e respiratorio, le emorragie polmonari e le infezioni) e, pertanto, la procedura deve essere il meno possibile traumatica, di rapida esecuzione oltre ad essere effettuata nell' assoluto rispetto dell' asepsi;
- con parere reso nella seduta del 25 marzo 2009 il Consiglio Superiore di Sanità prende atto della necessità, per i pazienti tracheostomizzati non ospedalizzati, di un'assistenza continuativa, ha rilevato che essendo le problematiche connesse alla gestione di detti pazienti e, in particolare, all'esecuzione della aspirazione endotracheale, sempre più cogenti, emerge la duplice esigenza di tutelare quanto più possibile le già precarie condizioni dei malati, e di provvedere nel contempo ad una adeguata formazione di coloro che li assistono in maniera continuativa, al fine di consentire, dietro prescrizione medica, l'esecuzione dell'aspirazione endotracheale anche in assenza di personale sanitario;
- nonostante l'esecuzione di tale procedura richieda specifiche conoscenze in campo sanitario, la oggettiva necessità di intervento in maniera non pianificabile in via preventiva in quanto legata a circostanze e situazioni contingenti, nonché la necessità di eseguirla più volte al giorno a seconda del bisogno, determinano, per i pazienti non ricoverati, l'impossibilità di assicurare loro la costante assistenza di personale sanitario, con ciò aumentando, a carico delle famiglie, il già pesante onere imposto dall'attraversamento delle varie fasi della malattia;
- si tratta, quindi, di una pratica d'urgenza necessaria al mantenimento in vita dei soggetti che abbiano affezioni croniche invalidanti ed il cui stato non giustifichi né richieda il ricovero presso una struttura sanitaria;
- l'esecuzione della stessa possa avvenire, correttamente ed efficacemente, anche ad opera di personale non sanitario, purché dietro prescrizione medica ed esclusivamente da soggetti a ciò specificatamente addestrati e formati, mediante una formazione *ad hoc* definita, certificata e periodicamente verificata ed aggiornata;
- lo specifico corso di formazione per l'effettuazione di aspirazioni endotracheali dovrà avere una durata tale da consentire l'insegnamento in una struttura che abbia in carico pazienti tracheostomizzati e che l'organizzazione di questi insegnamenti potrà essere affidata al responsabile della formazione infermieristica competente, in collaborazione con l'equipe infermieristica della struttura d'accoglienza;
- le linee di questa formazione, che ha per obiettivo di consentire l'effettuazione di aspirazioni endotracheali in a sicurezza, deve prevedere:

Insegnamenti teorici:

- **Anatomia – Fisiologia (le vie respiratorie, i polmoni, gli organi annessi).**
 - **Nozioni sulle principali patologie dell'apparato respiratorio**
 - **Tecniche di assistenza respiratoria(la tracheotomia, definizione e indicazioni, le cannule della tracheotomia).**
 - **L'aspirazione endotracheale (definizione e indicazioni);**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **Le cure quotidiane legate alla tracheotomia.**
- **I segnali d'allerta.**
- **Manutenzione del materiale, lavaggio e sterilizzazione.**
- **Ripercussioni sociali e psicologiche dell'insufficienza respiratoria e della tracheotomia.**

Insegnamento pratico:

- **Esecuzione in presenza dell'infermiere di almeno tre aspirazioni endotracheali comprendente la preparazione del gesto così come la manutenzione del materiale e le cure quotidiane.**
- **l'addestramento di persone deputate ad effettuare tale operazione presso il domicilio dei pazienti potrebbe permettere:**
- **la valorizzazione dell'apporto solidaristico di familiari ed altri soggetti che abbiano seguito lo specifico addestramento;**
- **la riduzione del ricorso ad ospedalizzazioni improprie e dei tempi di degenza ospedaliera**

SI CONVIENE CHE

ART. 1

1. La tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare dei pazienti tracheostomizzati che necessitano di assistenza continua, può essere effettuata, su prescrizione medica, da familiari o altri soggetti che assistono in via continuativa tali pazienti, purché adeguatamente formate.

ART. 2

1. La formazione dei soggetti di cui all'art. 1 è svolta dal personale del Servizio Sanitario Nazionale operante presso la struttura che ha in carico il paziente.

ART. 3

1. La formazione di cui all'art. 2 dovrà prevedere i seguenti insegnamenti teorici e pratici:

- **anatomia – fisiologia (le vie respiratorie, i polmoni, gli organi annessi);**
- **nozioni sulle principali patologie dell'apparato respiratorio;**
- **tecniche di assistenza respiratoria(la tracheotomia, definizione e indicazioni, le cannule della tracheotomia);**
- **l'aspirazione endotracheale (definizione e indicazioni);**
- **le cure quotidiane legate alla tracheotomia;**
- **i segnali d'allerta;**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **manutenzione del materiale, lavaggio e sterilizzazione;**
- **ripercussioni sociali e psicologiche dell'insufficienza respiratoria e della tracheotomia.**

2. Durante la formazione pratica occorre eseguire, alla presenza dell' infermiere, almeno tre aspirazioni endotracheali presso uno o più malati tracheostomizzati, comprendente la preparazione del gesto così come la manutenzione del materiale e le cure quotidiane.

ART. 4

- 1. Il nominativo dei destinatari della formazione, completata la stessa, è annotato nel fascicolo del paziente, e solo nei confronti di questi il soggetto formato potrà svolgere la tracheobroncoaspirazione**

ART. 5

- 1: Alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

(All. 22)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 23** dell'o.d.g., che reca: "Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute di attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 che promuove e regola l'anagrafe nazionale delle imprese di acquacoltura. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole alla stipula dell'intesa nella versione concordata in sede tecnica.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME INTESA sullo schema di decreto di cui in premessa nel testo pervenuto dal Ministero della salute con nota in data 23 febbraio 2010.**

(All. 23)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 24** dell'o.d.g., che reca: "Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole alla stipula dell'accordo così come è stato concordato e con la richiesta della reintegrazione, di cui al documento che consegna alla Presidenza.
(All.24a)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE INTESA** nei termini di cui in premessa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

Articolo 1

(Piano nazionale della prevenzione)

1. E' approvato il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto. Il Piano nazionale della prevenzione è parte integrante del Piano sanitario nazionale.

2. Le Regioni si impegnano ad adottare, entro il 30 settembre 2010, il Piano regionale di prevenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal PNP 2010-2012. Il Piano regionale prevede:

i. la continuità delle attività del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007 e successive proroghe, in termini di completamento degli obiettivi non ancora raggiunti e di consolidamento/estensione di quelli raggiunti;

ii. lo sviluppo di ciascuna delle macro aree individuate dal Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 ed, all'interno di esse, di un congruo numero di linee di intervento con il coinvolgimento di una quota significativa del target potenziale, fatta salva l'inclusione dell'intervento medesimo nei LEA o in altri atti di pianificazione nazionale o regionale;

iii. la messa a regime delle attività di sorveglianza previste dal Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, in quanto strumento essenziale di conoscenza ad uso del monitoraggio, della valutazione e della riprogrammazione del Piano.

3. Ai fini di cui al comma 2:

i. il Ministro della salute, sentite le Regioni, approva entro il 31 marzo 2010 il documento operativo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 elaborato sulla base dell'Allegato 2, parte integrante del presente atto. Per ogni linea di supporto centrale, il documento operativo esplicita razionale, livello di responsabilità, attori coinvolti, obiettivo dell'azione, metodologia, indicatori per il monitoraggio dell'attuazione dell'azione, cronoprogramma, eventuale budget;

ii. il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie stipula apposita convenzione con il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (CNESPS) dell'Istituto superiore di sanità per la fornitura del necessario supporto alla progettazione e valutazione dei documenti di piano regionali.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

4. Le Regioni e Province autonome convengono di confermare per gli anni 2010/2012, per la completa attuazione del Piano nazionale della prevenzione, come previsto dall'articolo 4 dell'Intesa del 23 marzo 2005, la destinazione di 200 milioni di euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1. comma 34. della legge 27 dicembre 1996. n. 662, e successive integrazioni. Tali somme sono finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e l'armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambiti territoriali.

5. Fermo restando quanto previsto al capitolo 6 del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 in tema di modalità di stesura e di adozione dei Piani regionali, le Regioni trasmettono annualmente alla Direzione operativa del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte, per consentire alla medesima Direzione - con il supporto del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità - di certificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani regionali anche ai fini di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005. A seguito di valutazione positiva degli stati di avanzamento raggiunti, le Regioni accedono alle somme vincolate al raggiungimento degli obiettivi di piano di cui al comma 4. I criteri generali per la valutazione e la certificazione dei Piani regionali sono riportati in Allegato 3, parte integrante del presente atto.

6. Il coordinamento dell'attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 è affidato al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria. Il Coordinatore operativo di ciascun Piano regionale è individuato - con atto formale della Regione - entro trenta giorni dalla stipula della presente Intesa.

7. Restano ferme le funzioni già attribuite, nelle materie oggetto del presente accordo, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome ai sensi del proprio statuto e delle relative norme di attuazione.
(All.24)

Il Ministro FITTO pone all'esame il punto 25 dell'o.d.g., che reca "Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il documento recante "Sistema CUP - Linee guida nazionali".

Il Presidente ERRANI, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **ESPRIME INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nel documento richiamato in premessa, Allegato A, parte integrante del presente atto. (All. 25)**

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 26** dell'o.d.g., che reca "Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari" con la Provincia Autonoma di Bolzano."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE INTESA sulla proposta di cui in premessa, inerente "Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari" con la Provincia Autonoma di Bolzano. (All. 26)**

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 27** dell'o.d.g., che reca "Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo per il settore degli investimenti sanitari" con la Regione Marche."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE INTESA sulla proposta di cui in premessa, inerente "Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari" con la Regione Marche. (All. 27)**

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 28** dell'o.d.g., che reca "Parere sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione alle Regioni e Province autonome, per l'anno 2010, delle risorse destinate al sistema trasfusionale (Risorse ex articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 219 del 2005 e risorse per l'applicazione dei decreti legislativi n.207 e n. 208 del 2007".



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole così come concordato in sede tecnica.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta del Ministero della salute, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione alle Regioni e Province autonome, per l'anno 2010, delle risorse destinate al sistema trasfusionale (Risorse ex articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 219 del 2005 e risorse per l'applicazione dei decreti legislativi n. 207 e n. 208 del 2007).

(All. 28)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 29** dell'o.d.g., che reca "Parere sulla richiesta di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione "Giovanni Pascale" di Napoli."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla richiesta di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione "Giovanni Pascale" di Napoli.

(All.29)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 30** dell'o.d.g., che reca "Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, sottolineando la necessità di individuare risorse aggiuntive per quelle attività che le regioni dovranno svolgere nei flussi informativi.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze", nel testo pervenuto con nota del 3 febbraio 2010.

(All.30)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 31** dell'o.d.g., che reca "Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministero della salute di ammissione al finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Molise per l'utilizzo delle risorse vincolate, per l'anno 2008, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale 2006-2008.

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole .

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **APPROVA** ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la proposta del Ministero della salute di ammissione al finanziamento dei progetti, per il perseguimento degli obiettivi di Piano, approvati con propria delibera dalla Regione Molise per l'utilizzo delle risorse vincolate, per l'anno 2008, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale 2006-2008, come da tabella sub A, allegata e parte integrante del presente atto.

(All.31)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 32** dell'o.d.g., che reca "Acquisizione della designazione di un rappresentante delle Regioni e Province autonome esperto in materia di sicurezza alimentare, formazione e audit in seno alla Commissione di valutazione ed accreditamento dell'Organismo di valutazione e accreditamento operante presso l'Istituto Superiore di Sanità.

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, indica il dottor Pietro Feliciani.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE** quale rappresentante delle Regioni e Province autonome, esperto in materia di sicurezza alimentare, formazione e audit in seno alla Commissione di valutazione ed accreditamento dell'Organismo di valutazione e accreditamento operante presso l'Istituto Superiore di Sanità del Dott. Pietro FELICIANI della Regione Abruzzo di cui al curriculum richiamato in premessa.

(All.32)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 33** dell'o.d.g., che reca "Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante regionale in seno all'Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità.



Presidente
Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, indica la dottoressa **Alesiana Coltorti**.

del Consiglio dei Ministri
Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE** quale rappresentante delle Regioni e Province autonome in seno all'Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità della **Dott.ssa Alesiana Coltorti**, di cui al curriculum richiamato in premessa, in sostituzione del dott. **Marco Biocca**.

(All.33)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 34** dell'o.d.g., che reca "Acquisizione della designazione di due esperti in seno alla Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni.

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, indica **Antonio Castorino** e **Vanna Visentini**.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI** di due esperti in seno alla Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni, di cui ai curricula richiamati in premessa:
 - **Dott. Domenico Antonio CASTORINA** – Regione Siciliana;
 - **Dott.ssa Vanna VISENTIN** - Regione Veneto.

(All.34)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il punto "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'aggiornamento delle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui all'Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002, rep. atti n. 1457" annunciando che si tratta di un **punto non iscritto** all'o.d.g. ma richiesto da tutti.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di cui all'allegato sub **A**, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

(All.35)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 35** dell'o.d.g., che reca : "Parere sulla Relazione Generale al Parlamento, per gli anni 2005-2008, sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in merito alla Relazione generale al Parlamento, per gli anni 2005-2008, sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali.**

(All.36)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 36** dell'o.d.g., che reca: "Designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, indica il dottor Carmine Tancredi.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **DESIGNA ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207 il Dott. Carmine Tancredi, della Regione Abruzzo, quale Presidente del Collegio dei Revisori dell'Enit - Agenzia nazionale del turismo.**

(All.37)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 37** dell'o.d.g., che reca: "Intesa sullo schema di D.P.C.M. recante la nomina e la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'ENIT."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, sullo schema di D.P.C.M. recante la nomina e la composizione del Collegio dei revisori dei conti.**

(All. 38)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 38** dell'o.d.g., che reca " Delibera della Conferenza Stato – Regioni di costituzione del Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole sul testo concordato in sede di riunione tecnica.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Ministro FITTO** dice che è stato richiesto dal Ministero del turismo il rinvio del punto per approfondimenti, ma ad ordine del giorno già partito.

Il **Presidente ERRANI** fa presente che questo provvedimento segue un chiarimento che si è avuto diversi mesi fa a seguito della posizione delle Regioni che contestavano l'istituzione del Ministero del Turismo. In una sintesi si è concordato in Conferenza con il Governo l'istituzione di un comitato tecnico e, tempo fa, è già stato rinviato questo punto su richiesta del Governo; ora si chiede : quale sia la ragione del rinvio.

Il **Ministro BRAMBILLA** risponde che deve essere riformulato il testo per ulteriori approfondimenti assolutamente da fare.

Il **Presidente ERRANI** fa presente che si è in ritardo di diversi mesi sull'impegno politico preso con il Presidente del Consiglio e il sottosegretario Letta e pertanto che sia messo definitivamente all'ordine del giorno della successiva Conferenza.

Il **Ministro BRAMBILLA** risponde che proprio perché si tratta di una questione discussa anche dal Presidente del Consiglio, intende dare luogo ai necessari approfondimenti perché si tratta di una deliberazione importante, che deve essere ben strutturata.

Vuole invece sottolineare la circostanza della distribuzione dei fondi legati al 12/28. Si tratta di 118 milioni, fermi da circa due anni a causa di ricorsi alla Corte Costituzionale. Si è lavorato molto bene con gli assessori del turismo delle varie Regioni per individuare quali debbano a loro avviso essere i criteri secondo i quali destinare queste risorse, in sostanza quali settori, tra i vari progetti turistici, debbano avere la precedenza. Gli assessori con i loro tecnici hanno formulato un protocollo, che è quello all'ordine del giorno, al punto 39; quindi nel giro di un mese si tratterà di considerare i progetti di eccellenza che le Regioni presenteranno. Le Regioni formuleranno il loro progetto e poi questo verrà finanziato con questi fondi.

Il **Presidente ERRANI** fa presente che si sta parlando del punto 39, invece del punto 38.

Il **Ministro BRAMBILLA** risponde che adesso sta illustrando il punto 39.

Il **Presidente ERRANI** precisa che la Conferenza non funziona in questo modo, bensì prima si esaurisce il punto e poi si passa a quello successivo.

Il **Ministro BRAMBILLA** risponde che riteneva fosse esaurito.

Il **Presidente ERRANI** dice che non è esaurito per lui. Poi continua dicendo che si è stipulato un accordo, condiviso, in base al quale negli stessi termini e nelle stesse forme in cui funziona per l'agricoltura avrebbe dovuto essere istituito il Comitato per il turismo con le Regioni. L'accordo era ben preciso e puntuale: negli stessi termini e nelle stesse forme del Comitato per l'agricoltura. Sono passati diversi mesi e non capisce quali approfondimenti si debba fare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Continua ribadendo che si è assunta un impegno, concordando con le Regioni, di istituire negli stessi termini il Comitato per il turismo; e qui non si chiede altro che l'applicazione di quell'accordo, così come funziona il Comitato tecnico per l'agricoltura. Poi aggiunge che stanno passando i mesi su una competenza esclusiva delle Regioni e si continua a parlare di federalismo. Ribadisce che può aspettare un'altra settimana, ma poi si faccia l'accordo deciso, oppure si metta in discussione l'accordo raggiunto ed il Governo nella Presidenza del Consiglio dovrà spiegarne le ragioni.

Il **Ministro BRAMBILLA** sostiene di ricordare benissimo la richiesta che fatta nella scorsa Conferenza, tuttavia ritiene di dover compiere un ulteriore approfondimento perché ci sono delle parti del testo che debbono, a suo avviso, essere modificate sulla base di una nuova lettura, rispetto a quando è stato fatto con l'Agricoltura.

Detto questo, afferma che non è assolutamente il caso di arrivare ad una situazione di tensione. Continua dicendo che si sta facendo un lavoro in stretto raccordo con il coordinamento degli assessori e con tutti gli assessori. Adesso alcuni sono cambiati e quindi sarà giusto che anche loro su queste materie vengano messi al corrente. Non ritiene quindi ci siano problemi e questo potrà essere confermato dal coordinatore regionale.

Il **Presidente ERRANI** dice che sta di fatto che sono mesi che le Regioni attendono e non capiscono la necessità di questi approfondimenti e pertanto chiede che tempi sono previsti.

Il **Ministro BRAMBILLA** dice che è sua intenzione proseguire nei modi più rapidi possibili e da assicurazioni al riguardo.

Pertanto il punto viene *rinvitato*.

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 39** dell'o.d.g., che reca: " Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome relativo ai progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa con le seguenti richieste di modifica:

- 1) art. 4, comma 1: sostituire le parole "Commissioni interregionali del turismo per il tramite della Regione capofila" con le parole "Regione Abruzzo in qualità di Regione capofila in nome e per conto di tutte le Regioni e Province Autonome" Si tratta di una modifica tecnica, ma la sostanza non cambia;
- 2) art.4, comma 2: sostituire le parole "Commissione interregionale del turismo" con "la Conferenza delle Regioni e Province autonome";
- 3) art. 6, comma 3: spostare le parole: "ovvero i progetti presentati non vengano ritenuti idonei", al comma 4, dopo le parole "comma precedente". **(All. 39a)**

Il **Ministro BRAMBILLA** dice che, non avendole avute precedentemente, vanno esaminate.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto il punto viene momentaneamente *sospeso*.

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 41** dell'o.d.g., che reca: " Intesa sullo schema di regolamento recante "Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME INTESA** ai sensi dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di decreto ministeriale che adotta un regolamento che modifica gli allegati alla parte terza del predetto decreto legislativo, nel testo trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. GAB-2010-0006065/UL del 22 febbraio 2010, di cui in premessa.
(All. 40)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 42** dell'o.d.g., che reca: " Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", che sostituisce il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2005, n. 201), da emanare ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto.

Pertanto il punto viene *rinvio*.

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 43** dell'o.d.g., che reca: " Acquisizione della designazione di un rappresentante in seno alla Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare prevista all'art.4 della circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n.7279 del 6 agosto 2009 ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n.77 recante: "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, designa il professor Amerigo Ristucci.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ACQUISISCE** la designazione ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 del prof. Amerigo Restucci, esperto della regione Veneto, quale rappresentante in seno alla Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare prevista all'art.4 della circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n.77 recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO.

(All.41)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 44** dell'o.d.g., che reca: " Accordo sul Piano di intervento per il settore cunicolo".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'accordo.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** sul Piano di intervento per il settore cunicolo nella stesura del 4 marzo 2010.

(All.42)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 45** dell'o.d.g., che reca: " Accordo sul Piano di settore olivicolo-oleario. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole alla stipula dell'accordo sul testo definito in sede di Comitato agricoltura e con la raccomandazione di intervenire per la maggiore finalizzazione delle risorse recate dal Reg. (CE) 867/2008, pari a circa 107 milioni di euro, disciplinate a livello nazionale con il D.M. 457/2009.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** sul Piano di settore olivicolo - oleario nella stesura di cui al protocollo n. 508 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2010 e con la raccomandazione di intervenire per una maggiore finalizzazione delle risorse recate dal Reg. (CE) 867/2008 pari a circa 107 milioni di euro, disciplinate a livello nazionale con il decreto ministeriale n. 457/2009.

(All.43)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 46** dell'o.d.g., che reca: " Accordo sul Piano di settore corilicolo. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'accordo.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** sul Piano di settore corilicolo nella stesura di cui al protocollo n. 506 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2010.

(All.44)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 47** dell'o.d.g., che reca: " Accordo sul Piano di settore florovivaistico. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'accordo, così come definito in Comitato agricoltura..

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** sul Piano di settore florovivaistico nella stesura del 22 gennaio 2010 di cui alla nota protocollo n. 507 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(All.45)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 48** dell'o.d.g., che reca: " Accordo sul Piano strategico nazionale nitrati. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'accordo, così come definito in Comitato agricoltura.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** sul Piano strategico nazionale nitrati nella stesura trasmessa dal Ministero competente con nota protocollo n. 501 del 22 gennaio 2010, nei termini di cui in premessa.

(All.46)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 49** dell'o.d.g., che reca: " Intesa sul Potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale. "



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE INTESA sul Potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale, nei termini di cui in premessa, nella stesura ivi allegata, parte integrante del presente atto (All.1).**
(All. 47)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 50** dell'o.d.g., che reca: " Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2005". "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2005", nella stesura del 23 febbraio 2010, di cui alla nota protocollo n. 1689 del Ministero proponente.**
(All.48)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 51** dell'o.d.g., che reca: " Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 11/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, designazione, presentazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 11/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, designazione, presentazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose".**
(All.49)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministro FITTO pone all'esame il **punto 52** dell'o.d.g., che reca: " Intesa sullo schema di Programma di distribuzione gratuita di frutta nelle scuole – Strategia nazionale – in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione – Anno scolastico 2010-2011."

Il Presidente ERRANI, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa così come definito in sede tecnica.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente il Programma di distribuzione gratuita di frutta nelle scuole – Strategia nazionale – in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione – Anno scolastico 2010-2011., nella sopra richiamata stesura ministeriale del 22 gennaio 2010 di cui alla nota protocollo n. 504, nei termini di cui in premessa.
(All.50)

Il Ministro FITTO pone all'esame il **punto 53** dell'o.d.g., che reca: " Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, relativamente al titolo IV, capitolo I, sezione 4, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio e del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 che reca modalità di applicazione".

Il Presidente ERRANI, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa così come definito in sede tecnica.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, relativamente al titolo IV, capitolo I, sezione 4, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio e del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre che reca modalità di applicazione", nella soprarichiamata stesura ministeriale del 22 gennaio 2010 di cui alla nota protocollo n. 500, nei termini di cui in premessa
(All.51)

Il Ministro FITTO pone all'esame il **punto 54** dell'o.d.g., che reca: " Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal reg. (UE) n. 1233/2009 della Commissione per il sostegno del mercato nel settore del latte. "



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** recante **"Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal Regolamento (CE) n.1233/2009 della Commissione del 15 dicembre 2009 per il sostegno del latte"**, nella sopra richiamata stesura ministeriale del 12 febbraio 2010 di cui alla nota protocollo n. 1242.

(All.52)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 55** dell'o.d.g., che reca: "Intesa sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, relativo alla modifica dell'art. 10 del DM "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole all'intesa.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** relativo alla modifica dell'art. 10 del DM "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009", nella sopra richiamata stesura ministeriale del 29 gennaio 2010, di cui alla nota protocollo n. 738.

(All. 53)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 56** dell'o.d.g., che reca: "Intesa sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** per la modifica del DM 30 dicembre 2004, recante **Regolamentazione dell'utilizzo della menzione "Talento"** nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** per la modifica del DM 30 dicembre 2004, recante **Regolamentazione dell'utilizzo della menzione "Talento"** nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico.

(All.54)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 57** dell'o.d.g., che reca: " Parere sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto per approfondimento alla seduta successiva.

Pertanto il punto viene *rinvitato*.

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 58** dell'o.d.g., che reca: " Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il recepimento della decisione della Commissione n. 2009/839/CE del 13 novembre 2009 concernente misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il recepimento della decisione della Commissione n. 2009/839/CE del 13 novembre 2009 concernente misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto nella stesura di cui alla sopra richiamata nota protocollo n. 503 del 22 gennaio 2010 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, contenente tutte le modifiche concordate

(All.55).

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 59** dell'o.d.g., che reca: " Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2009-2010. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2009-2010

(All.56)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 60** dell'o.d.g., che reca: " Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la modifica dello Statuto dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la modifica dello Statuto dell'Istituto nazionale di economia agraria nella stesura del 29 dicembre 2009, protocollo n. 11539.

(All.57)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 61** dell'o.d.g., che reca: " Acquisizione della designazione di tre esperti regionali nella Commissione per la valutazione dei progetti ammessi-Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la designazione concordata.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE** quali esperti regionali nella Commissione per la valutazione dei progetti ammessi – Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile dei Dottori:
Salvatore Cutillo Regione Molise
Alberto Andriolo Regione Veneto
quali membri effettivi
Valter Rondolini Regione Umbria
quale membro supplente.

(All.58)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 62** dell'o.d.g., che reca: " Acquisizione della designazione di tre rappresentanti in seno alla Commissione tecnica in materia di pesca di cui al DM 16 giugno 2009 ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la designazione concordata.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE** quali rappresentanti in seno alla Commissione tecnica in materia di pesca di cui al DM 16 giugno 2009 ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dei sottoelencati nominativi:
dott. Manlio Cassandro Regione ABRUZZO
sig. Arturo Tortorici Regione SICILIANA
dott. Angelo Marino Regione PUGLIA
(All.59)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 63** dell'o.d.g., che reca: " Acquisizione della designazione di rappresentanti regionali in seno ai Gruppi di lavoro di cui agli articoli 11 e 19 del D.M. 8 maggio 2009, n. 3895, in materia di classificazione delle carcasse bovine e suine. "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la designazione concordata.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE** quali rappresentanti regionali in seno ai Gruppi di lavoro di cui agli articoli 11 e 19 del D.M. 8 maggio 2009, n. 3895, dei dottori:

Gianfranco Termini Regione Piemonte
Marco Trevisan Regione Veneto
Marianna Garlanda Regione Lombardia
Giovanni Viglianisi Regione Siciliana.
per il gruppo di lavoro in materia di classificazione delle carcasse bovine;

Davide Barchi Regione Emilia Romagna
Marianna Garlanda Regione Lombardia
Alberto Dell'Acqua Regione Basilicata
Giovanni Viglianisi Regione Siciliana
per il gruppo di lavoro in materia di classificazione delle carcasse suine.
(All.60)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 64** dell'o.d.g., che reca: " Acquisizione della designazione di nove componenti regionali in seno al Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle scuole, di cui alla Strategia nazionale nel settore ortofrutticolo relativa all'annualità 2009-2010".

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la designazione concordata.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE** quali componenti regionali in seno al Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle scuole, di cui alla Strategia nazionale nel settore ortofrutticolo relativa all'annualità 2009-2010, dei dottori:

Nicola Tedone	Regione Puglia
Giacomo Giovinazzo	Regione Calabria
Maria Rosa Mangia	Regione Siciliana
Maria Rosa Falone	Regione Abruzzo
Vilmer Poletti	Regione Emilia Romagna
Rosina Marino	Regione Toscana
Leonardo Valenti	Regione Marche
Gennaro De Simone	Regione Campania
Giuliana Cornelio	Regione Lombardia

(All.61)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 65** dell'o.d.g., che reca 65) Designazione di un rappresentante regionale per il rinnovo del Consiglio scientifico del Centro per la formazione di economia e politica dello sviluppo rurale di Portici.

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la designazione concordata.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **DESIGNA**
dott.ssa Lucia Piani **Regione Friuli-Venezia-Giulia**
quale rappresentante regionale in seno al Consiglio scientifico del Centro per la formazione di economia e politica dello sviluppo rurale di Portici.

(All.62)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 66** dell'o.d.g., che reca: " Designazione di un rappresentante regionale per il rinnovo del Consiglio scientifico dell'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)."

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la designazione concordata.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **DESIGNA** la **Dott.ssa Margherita Beruto** della **Regione Liguria** quale **rappresentante regionale per il rinnovo del Consiglio Scientifico dell'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)**.
(All.63)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 67** dell'o.d.g., che reca: " Designazione di un rappresentante regionale per il riordino del Consiglio Scientifico dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN). "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la designazione concordata.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **DESIGNA** il **Professore Romualdo Coviello** quale **rappresentante regionale per il rinnovo del Consiglio Scientifico dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)**.
(All.64)

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 68** dell'o.d.g., che reca: " Designazione di un componente regionale per il rinnovo del Consiglio scientifico dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) "

Il **Presidente ERRANI**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la designazione concordata.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **DESIGNA** la **dott.ssa Ernesta Maria Ranieri** della **Regione Umbria** quale **componente regionale per il rinnovo del Consiglio scientifico dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)**.
(All.65)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministro FITTO riprende l'esame del **punto 39**

Il Presidente ERRANI sostiene di non riuscire a ritrovare nel testo in suo possesso gli emendamenti presentati al tavolo tecnico fin da dicembre ed è per questo che li ripropone.

Il Ministro BRAMBILLA replica che questo è il testo arrivato dal coordinamento delle Regioni, e, vista chiarita la questione, afferma che va bene così.

Pertanto, la **Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE INTESA** nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 1228 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, sullo schema di Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome, relativo ai progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale.

(All.66)

Il Ministro FITTO dichiara conclusi i lavori della Conferenza Stato-Regioni alle **ore 18,10**

IL SEGRETARIO

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE

On.le Raffaele Fitto



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

DISTINTA DEGLI ALLEGATI :

Punto	1	All. 1	Rep. n. 36/CSR del 29.04.2010
Punto	2	All. 2a All. 2	Doc. Conferenza Regioni Rep. n. 30/CSR del 29.04.2010
Punto	3	All. 3a All. 3	Doc. Conferenza Regioni Rep. n.29/CSR del 29.04.2010
Punto	4	All. 4	Rep. n. 28/CSR del 29.04.2010
Punto	5	All. 5	Rep. n. 54/CSR del 29.04.2010
Punto	6	All. 6	Rep. n. 32/CSR del 29.04.2010
Punto	7	All. 7	Rep. n. 31/CSR del 29.04.2010
Punto	8	All. 8	Rep. n. 33/CSR del 29.04.2010
Punto	9	All. 9	Rep. n. 34/CSR del 29.04.2010
Punto	10	All.10	Rep. n. 35/CSR del 29.04.2010
Punto	40	All.11a	Doc. Conferenza Regioni
Punto	11	All.12	Rep. n. 18/CSR del 29.04.2010
Punto	12	All.13	Rep. n. 17/CSR del 29.04.2010
Punto	14	All.14a	Doc. Ministero Salute
Punto	15	All.15	Rep. n. 12/CSR del 29.04.2010
Punto	16	All.16	Rep. n. 13/CSR del 29.04.2010
Punto	17	All.17	Rep. n.59 /CSR del 29.04.2010
Punto	18	All.18	Rep. n. 61/CSR del 29.04.2010
Punto	19	All.19	Rep. n. 62/CSR del 29.04.2010
Punto	20	All.20	Rep. n. 57/CSR del 29.04.2010
Punto	21	All.21	Rep. n. 58/CSR del 29.04.2010



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Punto 22	All.22	Rep. n. 49 /CSR del 29.04.2010
Punto 23	All.23	Rep. n. 47/CSR del 29.04.2010
Punto 24	All.24a All. 24	Doc. Conferenza Regioni Rep. n. 63/CSR del 29.04.2010
Punto 25	All.25	Rep. n. 52 /CSR del 29.04.2010
Punto 26	All.26	Rep. n. 50/CSR del 29.04.2010
Punto 27	All.27	Rep. n. 51 /CSR del 29.04.2010
Punto 28	All.28	Rep. n.56/CSR del 29.04.2010
Punto 29	All.29	Rep. n.53 /CSR del 29.04.2010
Punto 30	All.30	Rep. n.48 /CSR del 29.04.2010
Punto 31	All.31	Rep. n.14 /CSR del 29.04.2010
Punto 32	All.32	Rep. n.9 /CSR del 29.04.2010
Punto 33	All.33	Rep. n.11 /CSR del 29.04.2010
Punto 34	All.34	Rep. n.43 /CSR del 29.04.2010
Punto non iscritto all'o.d.g.	All.35	Rep. n.64/CSR del 29.04.2010
Punto 35	All.36	Rep. n.60 /CSR del 29.04.2010
Punto 36	All.37	Rep. n.16 /CSR del 29.04.2010
Punto 37	All.38	Rep. n. 20/CSR del 29.04.2010
Punto 39	All.39a	Doc. Conferenza Regioni
Punto 41	All.40	Rep. n. 37/CSR del 29.04.2010
Punto 43	All.41	Rep. n. 55/CSR del 29.04.2010
Punto 44	All.42	Rep. n. 22/CSR del 29.04.2010
Punto 45	All.43	Rep. n. 21/CSR del 29.04.2010



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Punto 46	All.44	Rep. n. 23/CSR del 29.04.2010
Punto 47	All.45	Rep. n. 24/CSR del 29.04.2010
Punto 48	All.46	Rep. n. 25/CSR del 29.04.2010
Punto 49	All.47	Rep. n. 15/CSR del 29.04.2010
Punto 50	All.48	Rep. n.7 /CSR del 29.04.2010
Punto 51	All.49	Rep. n. 26/CSR del 29.04.2010
Punto 52	All.50	Rep. n. 27/CSR del 29.04.2010
Punto 53	All.51	Rep. n. 10/CSR del 29.04.2010
Punto 54	All.52	Rep. n. 5/CSR del 29.04.2010
Punto 55	All.53	Rep. n.3 /CSR del 29.04.2010
Punto 56	All.54	Rep. n.4/CSR del 29.04.2010
Punto 58	All.55	Rep. n. 8/CSR del 29.04.2010
Punto 59	All.56	Rep. n.2 /CSR del 29.04.2010
Punto 60	All.57	Rep. n. 6/CSR del 29.04.2010
Punto 61	All.58	Rep. n. 39/CSR del 29.04.2010
Punto 62	All.59	Rep. n. 38/CSR del 29.04.2010
Punto 63	All.60	Rep. n. 40/CSR del 29.04.2010
Punto 64	All.61	Rep. n. 41/CSR del 29.04.2010
Punto 65	All.62	Rep. n. 42/CSR del 29.04.2010
Punto 66	All.63	Rep. n. 44CSR del 29.04.2010
Punto 67	All.64	Rep. n. 45/CSR del 29.04.2010
Punto 68	All.65	Rep. n. 46/CSR del 29.04.2010
Punto 39	All.66	Rep. n.19 /CSR del 29.04.2010